

STATUTO

Centro Di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori

CDCNPA

Articolo 1

Denominazione

E' costituito dai produttori di pile ed accumulatori, organizzati in sistemi individuali o collettivi per la gestione dei Rifiuti di Pile e Accumulatori, in adempimento agli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188, un Consorzio con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e seguenti e 2612 e seguenti del codice civile denominato "Centro Di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori" in forma abbreviata CDCNPA" (nel seguito anche "Centro di Coordinamento").

Articolo 2

Definizioni

Decreto: il Decreto Legislativo 20 novembre 2008 n. 188 "Attuazione della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE" e successive modificazioni e integrazioni;
Pile e accumulatori: le pile e accumulatori di cui all'art. 2, lett. a), b), c), d), e), f) del Decreto;

Categorie e Tipologie di Pile e Accumulatori: sono quelle individuate dall'Allegato III, Tabella 1 del Decreto;

Rifiuti di pile o accumulatori: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Consoziati: sono i produttori di pile ed accumulatori che aderiscono al

Centro di Coordinamento attraverso Sistemi collettivi o individuali;

Produttore: il produttore di pile ed accumulatori così come definito dall'art. 2 lett. n) del Decreto;

Sistema Collettivo: è il soggetto istituito da più produttori di pile e accumulatori per adempiere agli obblighi di raccolta separata e di trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, come indicato dagli articoli 6, 7 e 10 del Decreto;

Sistema Individuale: è il sistema istituito da un unico produttore di pile e accumulatori per adempiere gli obblighi di raccolta e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, come indicato dagli articoli 6, 7 e 10 del Decreto;

Comitato di Vigilanza e Controllo: è il Comitato di Vigilanza e Controllo istituito ai sensi dell'art. 19 del Decreto;

ISPRA: è l'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale di cui agli articoli 14 e 15 del Decreto;

Registro: è il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile ed accumulatori, istituito ai sensi dell'art. 14 del Decreto;

Statuto: è il presente Statuto;

Regolamento: è il Regolamento adottato ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto;

Imnesso sul mercato: è il quantitativo, calcolato in peso, di pile e accumulatori immesso sul mercato da ciascun produttore di pile ed accumulatori secondo le modalità previste in apposito regolamento;

Obiettivi di raccolta: sono gli obiettivi di raccolta così come definiti dall'art. 8, comma 2 del Decreto;

Obiettivi di riciclaggio: sono le efficienze minime di riciclaggio così come definite dall'Allegato II, parte B punto 3 del Decreto.

Articolo 3

Sede

La sede del Centro di Coordinamento è in Milano, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Articolo 4

Oggetto

1. Il Centro di Coordinamento non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi, collettivi o individuali a garanzia di omogenee e uniformi condizioni operative, al fine di incrementare le percentuali di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Decreto. Il Centro di Coordinamento svolge la propria attività evitando ostacoli agli scambi o distorsioni alla concorrenza fra i sistemi ai sensi dell'art. 21, comma 1 del Decreto.

2. Il Centro di Coordinamento, al fine di garantire un corretto funzionamento dei sistemi Consorziati ed altresì la loro organizzazione, stabilisce, sulla base di criteri elaborati dal Comitato Esecutivo con riferimento alle proposte provenienti dai Comitati Operativi, i requisiti minimi di cui debba essere in possesso un sistema collettivo o individuale per poter essere ammesso in qualità di Consorziato, vigilando sul mantenimento degli stessi.

3. Per il conseguimento del proprio oggetto e in ottemperanza ai compiti previsti dal Decreto, e nel rispetto dello stesso, il Centro di Coordinamento

svolgerà le seguenti attività, garantendo ai propri Consorziati la sicurezza e la riservatezza dei dati:

a) organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione definite dall'articolo 22 del Decreto;

b) coordinare per tutti i Consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;

c) assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all'ISPRA entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;

d) garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici sulla base di quanto deliberato dall'Assemblea, a' sensi dell'art. 11 dello statuto. (Nel caso in cui tale attività riguardi solamente una specifica Categoria di cui all'art 11, comma 1 dello Statuto, si seguiranno le regole di costituzione dell'Assemblea di cui all'art. 11 comma 6.

e) svolgere, d'intesa con il Comitato di Vigilanza e Controllo, le funzioni necessarie perché siano definiti, a norma dell'art. 13 comma 2 del Decreto, i criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, in funzione anche della tipologia delle pile e degli accumulatori raccolti, dell'ubicazione sul territorio dei punti di raccolta e della quota percentuale di raccolta separata effettuata, nonché tenuto conto dei ricavi derivanti dalla vendita dei metalli ottenuti dalle operazioni di trattamento e riciclaggio;

f) agevolare i Consorziati nell'esatta individuazione delle pile e degli accumulatori che non possono essere immessi sul mercato e delle relative eccezioni sulla base di quanto disposto dal Decreto;

g) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di pile ed accumulatori portatili affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale e tali da consentire agli utilizzatori finali di disfarsi dei rifiuti di pile e accumulatori portatili gratuitamente e senza obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori;

h) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di pile ed accumulatori industriali affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale e siano tali da consentire il ritiro gratuito dei rifiuti di pile e accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali;

i) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - di batterie ed accumulatori per veicoli affinché riescano a coprire in modo omogeneo l'intero territorio nazionale, anche allestendo centri di raccolta per rifiuti di batterie ed accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale presso cui gli utilizzatori finali possano disfarsi del rifiuto gratuitamente e senza obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori;

l) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi di raccolta separata - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome -

per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta previsti dall'art. 8, comma 2 del Decreto;

m) agevolare e sostenere l'attività dei sistemi - organizzati e gestiti dai produttori o dai terzi che agiscono in loro nome - per il trattamento ed il riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori affinché riescano a soddisfare i requisiti previsti dall'allegato II, parte A, del Decreto per quanto concerne il trattamento e - entro il 26 Settembre 2011 - i requisiti previsti dall'allegato II, parte B, per quanto concerne le efficienze di riciclaggio;

n) raccogliere, a decorrere dal 2012, dagli impianti di riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori, le informazioni relative ai quantitativi di rifiuti trattati, suddivisi per singole tipologie di pile e accumulatori, e alle percentuali di riciclaggio conseguite relativamente a: pile e accumulatori portatili, accumulatori industriali, accumulatori per veicoli;

o) segnalare eventuali infrazioni al Comitato di Vigilanza e Controllo;

p) stipulare all'occorrenza convenzioni e/o specifici accordi con: Enti o Istituzioni pubbliche, consorzi, società, associazioni, istituti di ricerca operanti in aree di interesse.

Il Centro di Coordinamento può inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto consortile.

4. Il Centro di Coordinamento agisce secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto della libera concorrenza sul mercato.

La gestione del Centro di Coordinamento dovrà essere orientata a non conseguire avanzi di gestione ed evitare il rischio di perdite economiche.

Articolo 5

Durata

Il Centro di Coordinamento ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o scioglimento anticipato deliberati dall'Assemblea in sede straordinaria.

Articolo 6

Consoziati

1. Al Centro di Coordinamento partecipano i produttori di pile e accumulatori iscritti al Registro, attraverso sistemi collettivi o individuali.
2. Le domande di ammissione dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del sistema collettivo o individuale ed essere inoltrate al Presidente del Centro di Coordinamento mediante il formulario di adesione che sarà disponibile presso il Centro di Coordinamento stesso, allegando la seguente documentazione:
 - a) dati anagrafici e ragione sociale del sistema collettivo o individuale;
 - b) documento attestante l'iscrizione al Registro come Sistema di Finanziamento;
 - c) dichiarazione delle Categorie di pile e accumulatori di competenza;
 - d) atto costitutivo, statuto e eventuali regolamenti;
 - e) elenco dei produttori/importatori iscritti al sistema con indicati la data di iscrizione al Registro ed il numero di iscrizione rilasciato dallo stesso;
 - f) dichiarazione attestante le quantità complessive, riferite all'anno solare antecedente a quello in corso, dell'immesso sul mercato per tipologia di pile ed accumulatori da parte dei produttori iscritti al sistema.

Tale dichiarazione sarà oggetto di certificazione da parte di ente terzo

individuato dal Centro di Coordinamento.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Esecutivo.

4. Il numero dei Consorziati è illimitato.

Articolo 7

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è destinato a costituire la dotazione del Centro di Coordinamento unicamente per lo svolgimento delle attività consortili e per gli investimenti destinati al raggiungimento dello scopo consortile.

2. Il fondo consortile è costituito:

a) dalle quote di partecipazione dei Consorziati versate una tantum all'atto dell'iscrizione a titolo di quota del fondo consortile;

b) da eventuali contributi e finanziamenti a fondo perduto provenienti da enti pubblici e/o privati.

3. In considerazione dell'assenza di scopo di lucro del Centro di Coordinamento, in caso di liquidazione il fondo consortile eventualmente residuo sarà devoluto a enti o soggetti, parimenti senza scopo di lucro, che perseguano finalità o che svolgano funzioni analoghe a quelle del Centro di Coordinamento.

Articolo 8

Determinazione dei contributi a carico dei Consorziati

1. Ciascun Consorziato dovrà corrispondere una tantum, all'atto dell'adesione, una somma (che andrà a costituire il fondo consortile) stabilita dall'art.10 comma c. In via transitoria e salvi gli adeguamenti di cui all'art. 10 comma c, la somma è pari a euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero).

L'Assemblea annualmente delibererà l'importo da richiedere ai nuovi Consorziati a copertura delle spese di avviamento finanziate dai Consorziati già aderenti.

2. Le spese per la gestione delle attività del Centro di Coordinamento saranno finanziate dai Consorziati nel seguente modo:

- per quanto attiene alle spese attribuibili in maniera diretta e specifica alle singole Categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 11, comma 1, le stesse saranno suddivise tra i soli Consorziati appartenenti a ciascuna di tali Categorie, mediante il versamento di contributi calcolati in proporzione ai voti assegnati ai Consorziati appartenenti alla specifica Categoria;

- per quanto attiene alle spese generali, non attribuibili in maniera specifica ad alcuna Categoria, le stesse saranno suddivise tra i Consorziati sulla base dei voti assegnati secondo quanto previsto dall'art. 11.

Qualora nel corso di ciascun esercizio le spese generali di funzionamento superino i contributi annuali raccolti, l'Assemblea potrà richiedere ai Consorziati eventuali integrazioni, da ripartirsi secondo il medesimo criterio dianzi indicato.

A tale titolo l'Assemblea delibererà un contributo una tantum da richiedere ai Consorziati che inizieranno ad utilizzare i servizi del Centro di Coordinamento in una fase successiva.

Le regole di dettaglio per l'individuazione, la fatturazione ed i pagamenti delle spese di cui al presente articolo 8 saranno determinate nel Regolamento.

Articolo 9

Organi del Centro di Coordinamento

1. Sono organi del Centro di Coordinamento:

- a) l'Assemblea;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori contabili.

Articolo 10

Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea, composta dai rappresentanti di tutti i Consorziati:

- a) impartisce le direttive generali di azione del Centro di Coordinamento e delibera sugli altri argomenti attinenti la gestione del Centro di Coordinamento riservati alla sua competenza dal presente Statuto e dalla legge;
- b) discute e approva il bilancio di previsione sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- c) determina la quota di partecipazione una tantum da richiedere ai Consorziati all'atto dell'adesione e, altresì, l'ammontare dei contributi per la gestione del Centro di Coordinamento; l'Assemblea può richiedere anticipi ed integrazioni dei contributi;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo, sulla base di una relazione elaborata dal Comitato Esecutivo;
- e) elegge i componenti del Comitato Esecutivo, tra cui il Presidente, tra i candidati indicati dai Consorziati e delibera sulla loro revoca per giusta causa;
- f) elegge i membri dei Comitati Operativi secondo quanto previsto dall'art. 14;

g) stabilisce i regolamenti interni per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento sulla base delle proposte trasmesse dal Comitato Esecutivo;

h) delibera, su proposta proveniente dai Comitati Operativi, ratificata dal Comitato Esecutivo, il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici. Nel caso in cui tale attività riguardi solamente una specifica Categoria di cui all'art. 11, comma 1 dello Statuto, si seguiranno le regole di costituzione dell'Assemblea di cui all'art. 11 comma 6.

i) verifica le condizioni di recesso del Consorziato;

l) delibera l'eventuale esclusione del Consorziato, qualora questi abbia perduto i requisiti per la permanenza nel Centro di Coordinamento;

m) approva le eventuali modifiche allo Statuto;

n) approva il Regolamento e le sue modifiche;

o) delibera sulla proroga della durata del Centro di Coordinamento e ne approva lo scioglimento anticipato;

p) approva il Codice Deontologico e delibera sulle modifiche allo stesso;

q) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti all'attività del Centro di Coordinamento;

2. L'Assemblea può delegare parte delle sue attribuzioni, salvo quelle per legge non delegabili, al Comitato Esecutivo.

Articolo 11

Regole di funzionamento dell'Assemblea

1. Il numero dei voti complessivamente spettanti a tutti i Consorziati sarà pari a 100.000,00 (centomila virgola zerozero) alla cui attribuzione provvede l'Assemblea. A tali fini si considerano le seguenti 2 Categorie:

a) Pile ed accumulatori portatili

b) Pile ed accumulatori industriali e per veicoli

Alla Categoria a) sono attribuiti 50.000 voti

Alla Categoria b) sono attribuiti 50.000 voti

All'interno di ciascuna Categoria, ad ogni Consorziato i voti sono attribuiti in maniera proporzionale all'immesso sul mercato calcolato in peso. Le frazioni di voto vengono conteggiate nella misura che sarà individuata dal Regolamento.

In caso di recesso o esclusione di un Consorziato, i voti rimarranno inalterati fino al successivo calcolo dell'immesso sul mercato, cui si dovrà provvedere tempestivamente, in ogni caso non oltre 6 mesi; pertanto, sino a nuovo calcolo, il numero totale di voti assegnati a ciascuna Categoria risulterà ridotto pro tempore rispetto al totale dei voti originali.

Analogamente, in caso di adesione di nuovi Consorziati, i voti rimarranno inalterati sino al primo calcolo delle quantità immesse sul mercato successivo all'atto della loro adesione.

2. Fintanto che non risulterà disponibile il dato relativo all'immesso sul mercato, la ripartizione dei voti alle Categorie indicate alle lettere a) e b), avverrà sulla base di un'autocertificazione del Consorziato avente ad oggetto il dato relativo all'immesso sul mercato, rilasciata sotto la sua diretta responsabilità, a pena dell'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 dello Statuto. Tale certificazione sarà oggetto di opportuna procedura di verifica stabilita dal Centro di Coordinamento.

3. L'esercizio del diritto di voto in Assemblea spetterà solo ai Consorziati in regola con il pagamento dei contributi dovuti al Centro di Coordinamento ai

sensi dello Statuto e del Regolamento.

4. Ogni Consorziato potrà essere rappresentato in Assemblea mediante delega scritta, da conservarsi a cura del Centro di Coordinamento. La delega non può essere conferita ai membri del Collegio dei Revisori e del Comitato Esecutivo né a dipendenti del Centro di Coordinamento. La delega può essere conferita anche ad un altro Consorziato, che non potrà comunque essere portatore di più di 2 (due) deleghe. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee, con effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

5. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

6. In prima convocazione, sia per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria (eccezion fatta per le modifiche statutarie di cui appresso) è previsto un quorum costitutivo pari all'80% (ottanta per cento) dei voti totali. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà validamente costituita con almeno il 60% (sessanta per cento) dei voti totali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria saranno prese, sia in prima che in seconda convocazione con un quorum deliberativo pari ad almeno i quattro quinti dei voti presenti e vincoleranno anche i Consorziati assenti e i dissenzienti.

Per le delibere riguardanti argomenti di esclusiva pertinenza di una specifica Categoria di cui al comma 1 del presente articolo, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione con un quorum costitutivo pari all'80% (ottanta per cento) dei voti totali. In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria sarà validamente costituita con

almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti totali.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria saranno prese, sia in prima che in seconda convocazione con un quorum deliberativo pari ad almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla specifica Categoria di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dai voti totali espressi.

7. L'Assemblea Straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) la modifica dello Statuto;
- b) l'approvazione e la modifica del Regolamento;
- c) la proroga o lo scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento e la nomina dei liquidatori;
- d) il trasferimento di sede ad un Comune diverso da quello indicato nello Statuto;
- e) ogni altro argomento previsto dal codice civile;

Per le modifiche statutarie il quorum deliberativo è innalzato all'85% dei voti totali.

8. L'Assemblea sarà convocata dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età, o mediante provvedimento del tribunale. L'Assemblea potrà altresì essere convocata su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno un quinto dei voti totali spettanti ai Consorziati.

L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria potrà essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede legale purché in Italia.

L'avviso di convocazione dovrà indicare almeno:

- a) il luogo in cui si svolge l'Assemblea;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) gli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione potrà essere indicata una data di seconda convocazione da tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea sarà convocata almeno 15 (quindici) giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa:

- a) sono presenti o rappresentati tutti i Consorziati;
- b) è presente la maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo;
- c) è presente la maggioranza dei membri del Collegio dei Revisori;
- d) i non presenti (Comitato Esecutivo e Collegio dei Revisori dei Conti) sono informati;
- e) nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Se i membri del Comitato Esecutivo o del Collegio dei Revisori non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale

dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuire agli stessi - se redatta - la documentazione predisposta per l'Assemblea, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti la riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, nel caso di impossibilità anche di quest'ultimo, da parte del secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

Sarà altresì nominato un segretario (anche non Consorziato) e sarà redatto un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro. Non occorrerà l'assistenza di un segretario ove il verbale sia redatto da un notaio. Sarà necessaria la presenza del notaio solo nelle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria che comportino la modifica dello Statuto e la proroga o lo

scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento.

Il verbale dell'Assemblea dovrà essere redatto senza ritardo ed essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale dovrà indicare almeno:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;

9. Le delibere dei Consorziati, ad eccezione di quelle di competenza dell'Assemblea Straordinaria, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun Consorziato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Consorziati che rappresentino i quattro quinti dei voti spettanti.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei Consorziati adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro delle Assemblee dei Consorziati.

10. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria aventi ad oggetto modifiche dello Statuto, saranno trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione ai sensi dell'art. 18 comma 4 del

Decreto nonché al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le delibere di Assemblea Ordinaria di approvazione del bilancio annuale saranno comunicate al Comitato di Vigilanza e Controllo e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Comitato Esecutivo

Il Presidente e il Comitato Esecutivo, quest'ultimo costituito da 5 (cinque) componenti tra cui il Presidente stesso, sono eletti dall'Assemblea su designazione dei Consorziati. Di tali componenti:

- 2 (due) sono eletti tra i Consorziati (o tra soggetti da loro delegati) appartenenti alla Categoria di cui all'art.11 comma 1, lettera a) dai Consorziati che dispongono di diritto di voto in tale Categoria

- 2 (due) sono eletti tra i Consorziati (o tra soggetti da loro delegati) appartenenti alla Categorie di cui all'art.11 comma 1, lettera b) dai Consorziati che dispongono di diritto di voto in tale Categoria.

I membri del Comitato Esecutivo espressione delle due Categorie vengono eletti all'interno della Categoria di appartenenza dove ogni Consorziato potrà indicare un solo candidato e potrà esprimere una sola preferenza. Vengono eletti i due candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il quinto membro, di diritto Presidente, viene eletto dall'insieme dell'Assemblea con almeno i 2/3 (due terzi) dei voti totali su candidatura alternativamente proposta dalle due Categorie dell'Assemblea di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) e lettera b). La prima categoria chiamata a

esprimere la candidatura del Presidente sarà sorteggiata.

Ciascuna Categoria, nell'anno di propria competenza, designerà il proprio candidato mediante votazione tra i Consorziati partecipanti alla Categoria medesima.

Il candidato proposto dalla singola Categoria può anche essere soggetto delegato non appartenente alla Categoria.

Il Comitato Esecutivo ed il Presidente durano in carica dodici mesi e sono rieleggibili. La prima nomina decorre dalla data di costituzione del Centro di Coordinamento.

Le successive nomine vengono effettuate in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

2. Il Comitato Esecutivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria del Centro di Coordinamento che non siano riservati per legge o per Statuto all'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, al Comitato Esecutivo:

- a) redigere il bilancio consuntivo con il conto economico, secondo le vigenti disposizioni di legge, corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione, proponendo un bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- b) ratificare il budget ed il piano di medio termine, elaborato dai Comitati Operativi, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- c) formulare all'Assemblea la proposta per la determinazione dei contributi una tantum, annuali e operativi;
- (d) deliberare in merito all'ammissione di nuovi Consorziati definendone l'importo della quota di partecipazione;

(e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento;

(f) ratificare le procedure interne per disciplinare le attività del Centro di Coordinamento, elaborate dai Comitati Operativi;

(g) assumere l'eventuale personale del Consorzio, nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea;

(h) deliberare circa l'eventuale affidamento e revoca dell'incarico a Società di Servizi;

(i) deliberare eventuali incarichi a società di revisione e di certificazione di bilancio;

(l) ratificare, verificandone la copertura finanziaria e la rispondenza alla normativa ambientale, le linee guida, modelli e regole operative elaborate dai Comitati Operativi;

(m) segnalare all'Assemblea i casi in cui i Consorziati vengano meno ai loro obblighi di raccolta, perché vengano applicate le pertinenti sanzioni a norma dell'art. 18 dello Statuto;

(n) deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune indicato nello Statuto.

3. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, rispettivamente per l'esame della proposta di bilancio consuntivo e della proposta di bilancio di previsione.

4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente del Comitato più anziano di età. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

Il Comitato Esecutivo sarà convocato con un preavviso di almeno 7 (sette)

giorni, ovvero in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento quali, ad esempio, servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento, messaggio di posta elettronica con conferma scritta di ricevimento.

La convocazione dovrà contenere il luogo e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare. Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono partecipare con funzioni consultive terzi invitati dai membri del Comitato Esecutivo stesso, in ragione delle materie da trattare.

5. Le funzioni del Segretario sono assunte da un membro del Comitato Esecutivo o da un terzo, in entrambi i casi nominato di volta in volta dal Comitato Esecutivo stesso.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono validamente assunte con l'unanimità dei suoi componenti in carica.

7. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più dei componenti del Comitato Esecutivo, sarà immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo componente o dei nuovi componenti.

8. Il Comitato Esecutivo può delegare parte delle sue attribuzioni al Presidente o ad altri componenti del Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni non delegabili per legge.

9. Per le cariche di competenza del Comitato Esecutivo non sono previsti né compensi né gettoni di presenza.

10. Saranno valide le riunioni del Comitato Esecutivo in audio/video conferenza, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la

individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente della riunione ed il Segretario; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

In considerazione delle esigenze della operatività, per le riunioni tenutesi in audio/video conferenza, il Segretario della riunione stessa dovrà essere designato in apertura della riunione a maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo partecipanti.

11. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo opposizione da parte di uno o più membri. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della totalità dei membri in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del Centro di Coordinamento entro il termine fissato di volta in volta. Le decisioni del Comitato Esecutivo adottate ai sensi del presente comma devono essere trascritte senza indugio nel libro verbali del Comitato Esecutivo.

12. Nel caso in cui dovesse verificarsi per due volte la mancata ratifica da parte del Comitato Esecutivo su materie specifiche riguardanti la singola Categoria, escludendo il caso di mancata copertura finanziaria, potrà essere convocata l'Assemblea su richiesta di tanti Consorziati che rappresentino almeno il 40% (quaranta per cento) dei voti spettanti alla Categoria interessata. L'Assemblea avrà la facoltà di ratificare le decisioni con almeno i quattro quinti dei voti spettanti alla specifica Categoria,

indipendentemente dai voti totali espressi.

Articolo 13

Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Centro di Coordinamento in giudizio e nei confronti dei terzi, può promuovere azioni e resistere in giudizio; può nominare procuratori alle liti e procuratori speciali ad negotia.

Il Presidente del Centro di Coordinamento convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo.

Il Presidente:

a) trasmette al Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea, per approvazione da parte dello stesso Ministero;

b) invia al Comitato di Vigilanza e Controllo il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuali;

c) comunica al Comitato di Vigilanza e di Controllo l'eventuale esclusione di Consorziati;

d) comunica preventivamente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare approvante lo Statuto la decisione di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea ipotesi di proroga della durata o di scioglimento anticipato del Centro di Coordinamento;

e) comunica al Comitato di Vigilanza e Controllo i nominativi dei componenti degli organi collegiali eletti dall'Assemblea ed i nominativi dei Consorziati esclusi dall'Assemblea per perdita dei requisiti di ammissione al Centro di Coordinamento.

In caso di assenza dichiarata o impedimento, eccezion fatta per le riunioni

del Comitato Esecutivo, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente del Comitato Esecutivo più anziano di età o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, dal secondo componente del Comitato Esecutivo più anziano di età.

Il Presidente può dare le dimissioni dalla carica mantenendo la carica di membro del Comitato Esecutivo.

Articolo 14

Comitati Operativi

1. Sono istituiti i seguenti 2 (due) Comitati Operativi:

a) Comitato Operativo pile ed accumulatori portatili

b) Comitato Operativo pile ed accumulatori industriali e per veicoli

con il compito di affiancare il Comitato Esecutivo, elaborando proposte, modelli e linee guida che sono poi ratificate dal Comitato Esecutivo.

2. Ciascun Comitato Operativo è composto da tanti membri quanti sono i Consorziati aventi un immesso sul mercato, espresso in peso nella specifica Categoria, uguale o superiore al 4% (quattro per cento), più 1 (un) ulteriore membro eletto a maggioranza tra i Consorziati con immesso sul mercato inferiore al 4% (quattro per cento). L'Assemblea ratifica i membri dei due Comitati; detti membri durano in carica dodici mesi e vengono indicati dai Consorziati che dispongono di diritto di voto nella Categoria per cui opera il Comitato.

A ciascun Comitato Operativo sono attribuiti 50.000 voti assegnati ai Consorziati, membri dello stesso, proporzionalmente all'immesso sul mercato. Le frazioni di voto vengono conteggiate.

In ogni Comitato Operativo ciascun membro esprime un voto il cui peso è

proporzionale all'immesso sul mercato nella Categoria di cui è espressione quel Comitato Operativo.

Ciascun Consorziato può indicare un solo candidato in ogni Categoria nella quale ha diritto di voto.

Ciascun Consorziato può esprimere una sola preferenza in ogni Categoria nella quale ha diritto di voto.

Il quorum deliberativo all'interno di ciascun Comitato Operativo è pari ai quattro quinti dei voti totali.

Ciascun membro del Comitato Operativo partecipa alle votazioni utilizzando i voti attribuiti al Consorziato che rappresenta, più gli altri eventuali voti attribuiti ad altri Consorziati da cui abbia ricevuto delega.

3. Ciascun Comitato Operativo elabora e propone al Comitato Esecutivo:

- a) il budget ed il piano di medio termine;
- b) le linee guida relative al modello di finanziamento (art. 13, comma 2 del Decreto);
- c) i piani di spesa riguardanti le attività della relativa Categoria;
- d) i criteri generali del modello di raccolta (capillarità, tipologia di punti di raccolta, servizi), di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) dello Statuto e le eventuali regole di assegnazione dei punti di raccolta a ciascun sistema di raccolta separata;
- e) le specifiche tecniche e gli standard dei contenitori utilizzati dai sistemi di raccolta separata e/o smaltimento;
- f) i processi di rendicontazione mensile da parte dei sistemi di raccolta separata e/o di trattamento e riciclaggio;
- g) le modalità di accesso al servizio da parte dei titolari dei punti di

raccolta;

h) i piani di comunicazione, assicurandone la copertura finanziaria;

i) i requisiti minimi di cui debba essere in possesso un sistema collettivo o individuale per poter essere ammesso in qualità di Consorziato.

4. Per i membri dei Comitati Operativi non sono previsti né compensi né gettoni di presenza.

Articolo 15

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, non facenti parte del personale dipendente dei Consorziati e nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori provvederà alla nomina di un Presidente fra i propri membri, ove non nominato dall'Assemblea.

I suoi membri dureranno in carica tre esercizi e saranno rinnovabili. Ove vengano meno uno o più membri effettivi, i revisori supplenti subentreranno a quelli effettivi secondo l'anzianità di carica; in caso di pari anzianità di carica prevarrà l'età anagrafica.

Il revisore nominato in sostituzione resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio dei Revisori.

Articolo 16

Esercizio e Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Centro di Coordinamento avrà inizio l'1 gennaio e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui si

riferisce e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio e comunicato, successivamente all'approvazione, al Comitato di Vigilanza e Controllo, al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il bilancio consuntivo sarà costituito dal conto economico, dalla situazione patrimoniale e dalla nota integrativa, secondo quanto disposto dall'art. 2615-bis del codice civile.

5. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, dovrà essere depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio.

6. E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, sotto qualsiasi forma, ai Consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione saranno utilizzati per finanziare le attività consortili dell'esercizio successivo.

Articolo 17

Obblighi dei Consorziati

I Consorziati saranno tenuti a versare i contributi di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

I Consorziati, altresì, saranno obbligati a:

a) osservare lealmente le norme previste nello Statuto, nel Regolamento e

nel Codice Deontologico e le deliberazioni adottate dagli organi del Centro di Coordinamento;

b) mantenere segrete e non divulgare notizie relative all'attività del Centro di Coordinamento la cui divulgazione possa ledere gli interessi del Centro di Coordinamento stesso;

c) sottoporsi ai controlli disposti dall'Assemblea ed effettuati da Società terze di revisione, al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti all'adesione al Centro di Coordinamento;

d) sottoporsi ai controlli disposti dagli organi competenti, anche su segnalazione dell'Assemblea, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi imposti dallo Statuto, dal Regolamento e dalla normativa applicabile in materia di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;

e) essere iscritti al Registro ed ottemperare a tutti gli altri obblighi da questo disposti;

f) accettare e osservare le regole emanate dal Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 18

Vigilanza e sanzioni

L'Assemblea potrà richiedere, anche su segnalazione del Comitato Esecutivo, alle autorità competenti di attivare controlli sui Consorziati al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi stabiliti dal Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inadempimento agli obblighi consortili, l'Assemblea potrà applicare una sanzione anche pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

Il Regolamento individua le infrazioni e, per ciascuna di esse, le sanzioni applicabili, compresa l'**esclusione** dal Consorzio, e fissa le procedure di comminazione delle stesse, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 19

Esclusione del Consorziato

1. L'Assemblea delibera l'esclusione dal Centro di Coordinamento qualora il Consorziato abbia perduto i requisiti minimi per l'ammissione di cui all'articolo 6, sia venuto meno agli obblighi di cui all'articolo 18 e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al Consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Centro di Coordinamento mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione deve altresì essere segnalata al Comitato di Vigilanza e Controllo.

3. Tutte le situazioni debitorie maturate dal Consorziato durante la partecipazione al Centro di Coordinamento devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'esclusione ha effetto.

Articolo 20

Scioglimento del Centro di Coordinamento

1. Il Centro di Coordinamento si scioglierà nelle seguenti ipotesi:

- a) per il decorso del termine di durata di cui all'articolo 5;
- b) per provvedimento dell'autorità governativa;
- c) per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

2. In caso di scioglimento del Centro di Coordinamento, l'Assemblea

nominerà due liquidatori e, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente, si applicheranno le norme di cui all'art. 2487 e seguenti del codice civile.

3. Il fondo consortile che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 dello Statuto.

Articolo 21

Regolamento del Centro di Coordinamento

1. Oltre che dalle disposizioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il funzionamento tecnico e amministrativo del Centro di Coordinamento è disciplinato dal Regolamento, che vincola tutti i Consorziati.

2. L'adozione e ogni modifica del Regolamento è comunicata al Comitato di Vigilanza e Controllo.

Articolo 22

Codice deontologico

L'etica professionale dei Consorziati e le norme etiche a cui attenersi, sono richiamate nel Codice Deontologico approvato dall'Assemblea e sottoscritto da tutti i Consorziati.

Articolo 23

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nello Statuto, si fa rinvio alle norme del codice civile.